CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.

Con il presente atto, tra

- **COMUNE DI PARMA**, P. I.V.A. 00162210348, Ente Pubblico, con sede in Parma, str. Repubblica n.1, (in seguito Amministrazione) legalmente rappresentato in questo atto dall' Ing. ********** nato a ******* il ********** e domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni del Comune di Parma, C.F. P.Iva 00162210348, legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art.107 del TUEL n.267/00 e dall'art. 86 dello Statuto;

e

- _____, con sede legale in Via_____, Parma, nella persona di **********, P.I.V.A. **********, C.F. **********,

si conviene e si stipula quanto segue per disciplinare il rapporto di lavoro autonomo che viene instaurato fra i contraenti medesimi.

Art.1- Oggetto della prestazione

Il Comune di Parma affida a _____ con sede legale in _____nella persona del Dott. _____,ai sensi dell'art. 31 comma 8 D.Lgs. 50/2016, il Servizio di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento nelle attività relative alla manutenzione straordinaria del verde pubblico e delle attività strettamente connesse alla SO Manutenzione del Verde.

Il servizio richiesto si compone di due tipi di attività:

- **Ordinarie**: che vengono svolte in modo continuativo e riconosciute economicamente con un importo mensile;
- **Straordinarie**: che verranno attivate solo attraverso richieste puntuali e specifiche.

Nel complesso, il servizio consta delle seguenti **attività ordinarie**:

1. Supporto al RUP per la gestione delle attività di manutenzione straordinaria del verde pubblico, ed in particolare
    a. partecipazione a riunioni/incontri che prevedono la necessaria presenza di un supporto tecnico/agronomico
    b. valutazione tecnica in merito a programmazione differenziata per sfalcio/fioriture, irrigazione, concimazione, potature, patologie, stato di decoro delle aree verdi;
    c. valutazione tecnica su alberate stradali, parchi e giardini pubblici, al fine di rilevare le parassitologie in atto, le condizioni strutturali delle piante d'alto fusto, fisiopatologie e ed eventuali situazioni anomale, stato della vegetazione, anche in aree incolte e/o boschive;

2. Rilascio di pareri tecnico/specialistici su indagini di stabilità eseguiti da terzi su patrimonio arboreo di Parma;
3. Sopralluogo preventivo per verifica di danni da scavo, monitoraggio degli interventi eseguiti da terzi in prossimità di alberature pubbliche, ed eventuale stima dei danni subiti dall'apparato radicale a seguito di scavi, analisi esplorative;
4. Supporto alla progettazione, stesura dei capitolati, computi metrici ed elenchi prezzi, assistenza in merito alla relativa contabilità negli appalti di manutenzione straordinarie, di messa in sicurezza di eventuali nuove opere, compresa l'esecuzione di sopralluoghi specifici;
5. Supporto nella redazione di pareri per le Conferenze di Servizi in merito a PUA, Schede Norma, PDC, pareri SUAP riguardanti il Verde Pubblico;
6. Supporto alla progettazione per il proseguimento ed aggiornamento del censimento del patrimonio arboreo comunale;
7. Valutazione ed eventuale Direzione lavori su specifiche richieste di privati su alberature pubbliche per interventi edili;
8. Applicazione del Piano del verde nelle sue molteplici implicazioni
9. Verifica istruttoria con esecuzione di sopralluoghi specifici in merito alle richieste di abbattimento alberi privati con rilascio di parere tecnico e indicazione di nuove eventuali specie da ripiantare in ossequio al regolamento comunale;
10. Collaborazione e suggerimenti per il miglioramento della gestione e della manutenzione e gli spazi a verde pubblico del Comune.

Le **attività straordinarie**, attivabili in modo opzionale dall'amministrazione, sono le seguenti:

a) esecuzione di indagini con metodologia VTA di tipo visivo e/o strumentale, su richiesta del RUP, su piante di proprietà comunale;
b) eventuale direzione lavori su esecuzione di potature/piantagioni su situazioni puntuali e di modeste entità.

Il professionista risponderà del proprio operato al RUP a cui dovrà, senza ulteriori compensi, relazionare mensilmente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite.
Tutte le attività dovranno essere documentate e consegnate al RUP in copia informatica.

Tempistiche di risposta: Il professionista dovrà prendere in carico le suddette attività entro le 48 ore successive alla richiesta da parte del RUP ed adempiere a quanto previsto nel presente capitolato in un tempo ragionevole, a seconda della complessità della pratica e di volta in volta concordato con il RUP e

formalizzato, salvo incorrere in responsabilità secondo quanto definito dell'art 12 del presente Capitolato.

Art.3- Obblighi, direttive e prescrizioni generali

Nell'adempimento del servizio il professionista deve agire con diligenza professionale al fine di garantire l'esattezza e la correttezza della prestazione.

Il professionista si impegna ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Resta a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni.

Nel corso dell'espletamento della prestazione dovranno essere tenuti stretti contatti ed intese con il Responsabile del Procedimento individuato dall'Amministrazione, fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale.

Art. 4 – Collaboratori

Il professionista, nell'espletamento del servizio, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione, fermo restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente affidamento. L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l Il professionista e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti non sia vietato da norma di legge, di regolamento o contrattuali.

Art.5 – Oneri e obblighi a carico del professionista

I compensi spettanti comprendono tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, che il professionista deve sostenere per svolgere i compiti assegnati.

Il professionista si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà dell'Amministrazione Comunale che di terzi. Il professionista sarà pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità del proprio personale e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili, nell'esecuzione delle attività. Il professionista si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri collaboratori sopra specificati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D. Lgs 50/2016, Il professionista all'atto di stipulazione del contratto d'appalto è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante apposita polizza assicurativa a RCT/RCO con un massimale di almeno 1.500.000,00 Euro per sinistro/persona.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

● responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della Stazione Appaltante;

● rischi per danni diretti e indiretti.

Tale copertura dovrà essere valida a tutti gli effetti per tutta la durata del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze, non esonerano l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Il professionista è altresì responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

Art.6 – Durata

Il servizio avrà durata di **18 mesi** a partire presumibilmente dal mese di giugno 2022 e comunque dalla data di comunicazione dell'affidamento, con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di pari durata.

Art. 7 - Compenso e modalità di liquidazione

Il compenso per l'affidamento del servizio di supporto al RUP, anche sulla base dei parametri stabiliti dal DM 143/2013 e dal DM 17/06/2016, viene determinato in complessivi **€ 60.000,00** oneri e IVA di legge esclusi, così suddivisi

- per i servizi ordinari € 50.000,00 oneri e IVA di legge esclusi (corrispettivo a canone per n.18 mesi)
- per i servizi straordinari € 10.000,00 oneri e IVA di legge esclusi (da contabilizzarsi a misura)

Vista la spesa complessiva e la relativa offerta del professionista, la somma per le prestazioni oggetto del presente affidamento, comprensiva di tutte le spese, oneri ed iva esclusi, viene decurtata del ribasso offerto in sede di trattativa diretta, per un complessivo di:

- per i **servizi ordinari** sconto percentuale_____**%** per un importo totale di € **…….** oneri e IVA di legge esclusi (corrispettivo a canone per n.18 mesi)
- per i **servizi straordinari** (da contabilizzarsi a misura in base ai prezziari di riferimento) sconto percentuale _____**%** oneri e IVA di legge esclusi (fino a concorrenza di € 10.000,00 oneri e IVA di legge esclusi)

Per la parte di servizi ordinari a canone, l'importo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;

Per la parte di servizi straordinari, l'importo può variare, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, entro l'importo stanziato di € 10.000,00 e con condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Il compenso spettante per tutti i servizi, verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica di conformità ai sensi del 2° comma dell'art 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cadenza trimestrale.

Resta inteso che la spesa definita come sopra deve intendersi fissa ed invariabile. In osservanza del disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 23 del D.L. 2/3/89 convertito in Legge 24/4/89 n. 144 e s. m., la spesa complessiva conseguente non potrà essere superata.

Art.8 - Tracciabilità dei pagamenti

Il professionista, ai sensi dell'art. 3, della L.136/2010 assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e dichiara il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativo all' appalto pubblico. Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente applicazione dellerelative penali.

Per i pagamenti dovrà essere utilizzato lo strumento del bonifico bancario o postale così come altro sistema idoneo ad assicurare la tracciabilità delle operazioni.

Art.9 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, il professionista per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso offerto superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva è prestata ad avvallo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 93 comma 2 del Codice la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.

Modalità di costituzione:

• Versamento presso TESORIERE DEL COMUNE DI PARMA – INTESA SANPAOLO S.p.A. IBAN: IT07 G030 6912 7650 0000 0000 618. Causale: "SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO"

• Fideiussione, a scelta dell'offerente, che può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice, la fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della fideiussione medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Per l'eventuale riduzione della garanzia si applicano le disposizioni di cui all'Art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire della riduzione l'operatore economico segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, se presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del verbale di avvenuta e corretta esecuzione del servizio.

La garanzia definitiva dovrà essere consegnata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il verbale di avvenuta e corretta esecuzione, la garanzia definitiva si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art.10- Anticipazione prezzo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall'art. 13 L. 21/2021, è facoltà dell'appaltatore richiedere un'anticipazione fino al 30% sul valore del contratto, da corrispondersi entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori che per l'Amministrazione iniziano a decorrere dall'effettivo avvio delle lavorazioni di cantiere con presenza continuativa di mezzi, addetti operativi e materiali necessari all'esecuzione dell'opera. Nel caso di contatti pluriennali l'importo dell'anticipazione verrà calcolato e corrisposto sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile di ciascuna annualità. L'importo dell'anticipazione sarà progressivamente recuperato in corso d'anno sugli importi maturati dall'appaltatore per la corretta esecuzione del contratto e portato quindi a compensazione sui correlati pagamenti

La concessione dell'anticipo è vincolata alla previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, d'importo pari alla somma riconosciuta a titolo di anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La concessione della stessa ad opera della Stazione appaltante, avverrà nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione appaltante. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Le modalità di costituzione di garanzia fideiussoria sono esplicitate nell'articolo precedente

Art.11- Modifica del contratto durante il periodo di efficacia - Revisione prezzi

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP.

A norma dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, a tutela degli standard qualitativi delle prestazioni, per garantire l'equilibrio contrattuale in caso di modifiche dei costi che si verifichino durante il periodo di esecuzione, decorso il primo anno contrattuale (12 mesi) e conseguentemente a partire dal 2° anno in poi, il corrispettivo del servizio verrà aggiornato annualmente, in seguito a motivata richiesta dell'Aggiudicatario, tenendo conto dell'indice ISTAT di riferimento.

Art.12 - Penali per ritardo

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal presente capitolato e dal contratto, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal professionista, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del servizio, il professionista è tenuto a corrispondere una penale pari all'1‰(uno per mille) del corrispettivo dell'appalto nella misura massima complessiva del 10% del valore contrattuale senza escludere la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà risolverlo per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati dall'Amministrazione per iscritto.
Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Art. 13 - Contratto

Dopo l'affidamento farà seguito la stipula di regolare contratto utilizzando il format di sistema. Per la stipula dei contratti conclusi all'interno dei Mercati Elettronici è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo del valore di Euro 16,00 che può essere assolto conle modalità previste dall'Agenzia delle Entrate.

Art.14 – Recesso e Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni, ai sensi dall'articolo 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dall'articolo 108 del Codice.

In ogni caso sono motivi espressi di risoluzione del contratto trattandosi di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456, del codice civile e dell'articolo 21 sexies, della Legge n. 241 del 1990:

a) l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali;

b) il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;

c) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto;

d) l'esecuzione con materiali non conformi alle caratteristiche tecniche offerte;

e) la violazione delle norme in materia ambientale e in materia di trattamento dei rifiuti;

f) la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;

g) la violazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale costituzione in mora con lettera raccomandata a.r. o pec prima di dare corso alla risoluzione.

Resta inteso che se l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

È, comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Appaltatore con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010.

Qualora l'Ente intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, dovrà darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o mediante pec.

Le Parti concordano che il recesso per l'Ente è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte del professionista, salvo le condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Art. 15 - Esecutività

Il presente capitolato prestazionale è impegnativo per il professionista fin dal momento della sottoscrizione, mentre diventerà tale per l'Amministrazione Comunale soltanto ad avvenuta esecutività dell'atto di definitivo conferimento dell'incarico con impegno della relativa spesa.

Art. 16 – Spese e disposizioni varie

Si dà atto fra le parti che la presente scrittura sia registrata solo in caso d'uso; le spese da sostenere per la redazione, stipula ed eventuale registrazione del contratto sono a carico del professionista.

Art. 17 – Sicurezza e riservatezza

Il professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai punti precedenti non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti precedenti e risponde nei confronti dell'Amministrazione per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

Il professionista può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento della prestazione affidata, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti precedenti del presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che Il professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il professionista potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il professionista non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione

Art.18 – Condizioni di Osservanza dei Codici di Comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co. 3, del d.P.R. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 – e del Codice di Comportamento del Comune di Parma, adottato con d.G.C. 720/2013, Il professionista si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Amministrazione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

Art.19 - Trattamento Dei Dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Comune di Parma tratta i dati dei partecipanti per le finalità previste dalla presente procedura, per mezzo di personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria della procedura, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento i partecipanti potranno esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a urp@comune.parma.it. L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente https://www.comune.parma.it/it/informazioni-generali/privacy-gdpr oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A , numero di telefono 052140521.

Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it.

Art.20 - Clausola di manleva

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento al presente appalto, e, specificatamente, alla esecuzione del servizio ed utilizzate eventualmente dall'Appaltatore stesso.

Art. 21 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Parma.

Art. 22 – Disposizioni Finali

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.